

Codice A1103A

D.D. 21 novembre 2025, n. 1145

Ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione del DL n. 19/2020 - (F. 6COV/2021, tr. C.R.)



ATTO DD 1145/A1103A/2025

DEL 21/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione del DL n. 19/2020 – (F. 6COV/2021, tr. C.R.).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 377-221-1 del 23.03.2021 dall'Ente DISTACCAMENTO DI VARALLO di polizia Stradale a carico della signora *omissis omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 700013302512 del 20/03/2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di .SCOPELLO nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale N. 36 del 3 aprile 2020, relativo al divieto di spostamento verso abitazioni diverse dalla principale;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

verificata l'assenza di domicilio digitale generale o speciale;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini uno scritto difensivo, senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, limitandosi a mere dichiarazioni libere in sede di verbalizzazione non aventi di per sé natura esimente rispetto all'illecito contestato;

ritenuto che per errore l'autorità accertatrice abbia fatto riferimento al Decreto del Presidente della Giunta regionale N. 36 del 3 aprile 2020 non ancora in vigore all'epoca dei fatti;

ritenuto che il DPGR N. 34 del 21 marzo 2020 (il più vicino all'epoca dei fatti) comunque non

fosse applicabile nel caso in questione poichè non ancora entrato in vigore alla data dell'accertamento (20 marzo 2020) poichè pubblicato il 21 marzo 2020;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

di ARCHIVIARE

gli atti in premessa descritti e ORDINA la trasmissione della relativa comunicazione di cui all'art. 18 della legge 689/1981 all'autorità accertatrice.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti